

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

- **Codice della proposta:** COM(2022) 26 final del 27/01/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0016(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Premessa: finalità e contesto

La proposta in oggetto intende modificare la decisione 2003/17/CE al fine di concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese. Contestualmente la proposta intende prorogare il periodo di applicazione della decisione 2003/17/CE fino al 31 dicembre 2029, al fine di evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di sementi nell'Unione.

La decisione 2003/17/CE dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi e figuranti nell'allegato I della decisione medesima sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione.

La medesima decisione prevede altresì che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.

L'equivalenza viene concessa a tali paesi terzi in base ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA). A seguito di una istanza presentata nel 2016 dalla Bolivia la Commissione UE ha effettuato tutte le valutazioni legislative e condotto audit per verificare che le disposizioni della legislazione dell'Unione fossero rispettate. Le risultanze di tale audit hanno avuto esito positivo. La Bolivia, pertanto, rispetta le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e quelle previste dalle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio inerenti, rispettivamente, le sementi di cereali e di specie oleaginose. È pertanto opportuno procedere con la concessione dell'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia e ufficialmente certificate

dalle autorità di tale paese.

Inoltre, si evidenzia che la decisione 2003/17/CE cesserà il proprio periodo di applicazione il 31 dicembre 2022. La proposta, pertanto intende prorogare tale periodo di ulteriori sette anni al 31-12-2029 al fine di evitare perturbazioni delle importazioni di sementi nell'Unione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La Proposta rispetta il **principio di attribuzione** relativamente all'attuazione del percorso normativo, in quanto la proposta attribuisce all'Unione competenze che si situano entro i limiti delle competenze che i paesi dell'UE le hanno attribuito nei trattati, con particolare riferimento all'art. 43, paragrafo 2, del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta è in linea con il **principio di sussidiarietà**, relativamente all'attuazione del percorso normativo, in quanto le competenze che la proposta attribuisce all'UE si situano nei settori di sua esclusiva competenza, lasciando all'ambito al livello nazionale, regionale e locale il completamento dell'efficacia dell'azione per l'interesse del cittadino.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta, altresì, il **principio di proporzionalità**, in quanto l'azione che si prospetta per l'UE nella proposta di Decisione è limitata a quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dai trattati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità del progetto è positiva in quanto la presente decisione è di natura puramente tecnica e attua norme già vigenti.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Con riferimento agli interessi nazionali, la valutazione è positiva, in quanto, nella cornice europea, consente un più immediato raggiungimento degli obiettivi individuali degli Stati membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *non si evidenziano elementi che necessitano di modifiche*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Le modifiche che la Proposta introduce non comporteranno un aggravio finanziario per le Amministrazioni coinvolte.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none">• L'attuale ordinamento nazionale in ambito sementiero è regolamentato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art"icolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" con il quale viene data piena applicazione alle direttive europee inerenti la commercializzazione dei prodotti sementieri (incluse le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE citate e la decisione 2003/17). In particolare l'articolo 16 del decreto legislativo ribadisce i principi di equivalenza definiti dalla decisione oggetto di modifica.• Pertanto, la proposta di decisione non influisce sull'ordinamento nazionale
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La proposta non introduce effetti sulle competenze regionali e le autonomie locali
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
La proposta non introduce cambiamenti nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, né genera nuovi costi a carico di quest'ultima.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<i>L'impatto della proposta avrà un riscontro positivo sul comparto sementiero in quanto favorisce i flussi commerciali in import dei prodotti sementieri</i>

Altro

<ul style="list-style-type: none">•

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

- **Codice della proposta:** COM(2022) 26 final del 27/01/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0016(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)